

STATUTO FONDAZIONE "Ing. G. Destefanis"

Capo I Origine, scopo, patrimonio

Art. 1 - Origine

Dal testamento olografo dell'Ing. Giuseppe Destefanis datato 11 ottobre 1926, pubblicato e depositato con atto il 19 ottobre 1926, a rogito Notaio Calza è stata istituita una fondazione che non ha fini di lucro, denominata Fondazione "Ing. G. Destefanis Ente del Terzo Settore (ETS)" ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore, o, in forma abbreviata, "Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, ed eretta Ente Morale con Regio Decreto del 23 giugno 1930.

La Fondazione dovrà fare uso esclusivo di tale denominazione in qualsivoglia comunicazione istituzionale o rivolta al pubblico.

Art. 2 – Scopo e Sede

La Fondazione ha sede in Viale Suor Giovanna n. 1 in Front (TO).

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è costituita per provvedere alla gestione in forma autonoma di una struttura assistenziale per anziani integrata con il sistema socio sanitario regionale.

La Struttura erogando servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, provvede alla prevenzione della non autosufficienza, al mantenimento ottimale delle condizioni psicofisiche, al recupero delle funzioni compromesse nelle persone anziane e può inoltre offrire prestazioni socio sanitarie, assistenziali e riabilitative in forma semiresidenziale o domiciliare, il tutto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b).

La Fondazione attua le proprie finalità di assistenza direttamente o mediante convenzioni o accordi con Enti pubblici e/o Strutture private.

La Fondazione, inoltre, può:

- a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;
- b) stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;
- c) sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni, consorzi e altre istituzioni che operano nell'ambito di appartenenza della Fondazione, nonché stipulare accordi (quali, prestiti, mutui, acquisto di immobili, convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri) per il finanziamento delle operazioni deliberate;

G. Felletti



d) svolgere attività diverse da quelle previste dallo statuto purché ad esse direttamente connesse.

La Fondazione si avvale per l'espletamento delle proprie funzioni socio assistenziali e socio-sanitarie delle prestazioni di personale laico o religioso in possesso delle necessarie qualifiche professionali, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Il suddetto personale può essere direttamente assunto in rapporto di dipendenza oppure essere acquisito, nel rispetto delle vigenti normative sull'occupazione, presso altri soggetti pubblici o privati o mediante agenzie interinali.

I criteri organizzativi per quanto attiene i seguenti argomenti, sono demandati ad appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

- l'organizzazione dei servizi e delle prestazioni a favore degli Ospiti della Struttura assistenziale e di eventuali utenti esterni;
- L'organizzazione del personale dipendente e del personale esterno;
- La modalità di ammissione degli Ospiti alla Struttura assistenziale o all'ammissione di utenti esterni all'erogazione di servizi;
- La determinazione degli importi delle rette ed eventuale esame di condizioni particolari di disagio familiare per concessione di agevolazioni rispetto alle condizioni base.

La Fondazione valorizza la partecipazione delle organizzazioni di volontariato per l'espletamento di incarichi a questi demandabili ai sensi delle vigenti normative.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 3 Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il proprio funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- il fondo di dotazione indisponibile (minimo di euro 30.000,00 (trentamila) è costituito dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Ente situato in Front (TO), Viale Suor Giovanna n.ro 1;
- il patrimonio potrà essere integrato da beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da donazioni e/o contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Distribuzione degli utili

Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. è vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 4- bis - Impiego degli avanzi di gestione

La Fondazione dovrà impiegare gli eventuali avanzi delle gestioni annuali per la ricostruzione e miglioria del patrimonio eventualmente necessario a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Capo II Amministrazione della Fondazione

Art. 5 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente ed il vice Presidente;
- il Segretario,
- il Direttore,
- l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico;
- l'Assemblea dei Sostenitori.

Art. 6 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque Consiglieri, individuati come di seguito indicato:

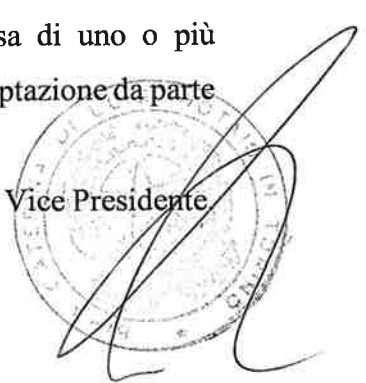
- due nominati dal Sindaco di Front;
- uno nominato dal Consiglio Pastorale della Parrocchia di Front;
- due nominati dall'Assemblea dei Sostenitori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Le eventuali sostituzioni per la cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione saranno effettuate mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri sopra indicati.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente

Offerta



Art. 7 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, tutte a titolo gratuito, sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo almeno una volta l'anno e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione del bilancio. Le riunioni straordinarie hanno luogo ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima, in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e audio/video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce gli obiettivi e approva il bilancio annuale, quale strumento operativo per il loro raggiungimento, nonché il bilancio sociale;
- approva le variazioni al bilancio;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione con beneficio di inventario o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- delibera le modifiche allo statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre componenti;
- delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio dell'Ente con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti;
- nomina il revisore dei conti monocratico o collegiale.

Art. 9 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui il presente statuto richieda maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personali essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente con funzioni vicarie.

Le cariche di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono assunte a titolo gratuito; sono ammessi i rimborsi delle spese documentate sostenute dagli amministratori nell'interesse esclusivo dell'Ente.

Art. 10 - Verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale originale sarà munito del timbro dell'Ente e custodito presso la sede dell'Ente stesso.

Art. 11 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta l'Ente in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti,
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal Segretario;
- cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla sua adozione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 12 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che firma unitamente al Presidente.

Il Segretario collabora con il Presidente:



- alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Il Segretario, eventualmente, potrà essere nominato anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti. Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali, se tale funzione non è attribuita al Segretario, e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione

Possono spettare al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi dei provvedimenti Regionali vigenti.

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

Art. - 14 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. In caso di Organo di Controllo Collegiale esso sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

In caso di Organo di Controllo Monocratico esso sarà scelto tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro ed eserciterà altresì il controllo contabile. In caso di Organo di Controllo Collegiale esso sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti; i componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo Codice Civile ed almeno un membro effettivo (che assumerà la carica di Presidente) ed un membro supplente tra

i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo Collegiale eserciterà altresì il controllo contabile.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo eserciterà inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni presenti nello statuto ed attesa che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – *Sostenitori*

Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori”, nei casi, per il tempo ed alle condizioni che verranno periodicamente stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, le persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, che si sono particolarmente distinte nel campo del volontariato locale o che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno contribuito alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi di denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La Fondazione istituisce l'Albo dei Sostenitori e ne garantisce l'aggiornamento e la regolare tenuta.

I Sostenitori presentano apposita domanda di nomina al Consiglio di Amministrazione, che ne vaglia l'ammissibilità sulla base dei requisiti sopra elencati, ad eccezione di quelli di spettanza.

Art. 16 - *Assemblea dei Sostenitori*

L'Assemblea dei Sostenitori è composta da tutti i Sostenitori ai sensi dell'articolo precedente.

L'Assemblea dei Sostenitori nomina n. 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Sostenitori nomina un Presidente e delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e con la maggioranza dei voti dei presenti.

Capo IV Norme generali d'amministrazione

Art. 17 – Esercizi finanziario

L'esercizio finanziario si chiude annualmente il 31 (trentun) dicembre.

Entro il 31 (trentun) maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 18 - Estinzione della Fondazione

La Fondazione si estingue allorché siano stati raggiunti gli scopi statutari ovvero sia divenuto impossibile il conseguimento.

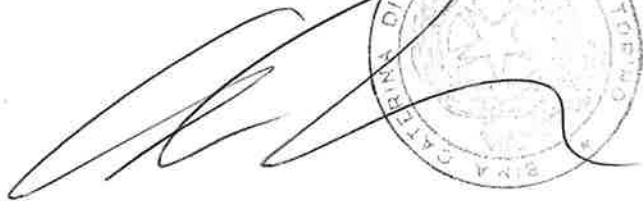
I beni residui della Fondazione sono devoluti, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, in caso di scioglimento per qualunque causa - una volta esaurita la fase preliminare dell'incasso delle attività non liquide e del pagamento delle eventuali poste debitorie - e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore che svolgano le attività di interesse generale perseguite dalla Fondazione.

Disposizione Finale

Art. 19 - Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Giovanni Falletti

A large, stylized handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "FONDAZIONE DI STUDI E RICERCHE PER LA CULTURA E LA STORIA DELLA CITTÀ DI GENOVA" around a central emblem.